



Comune di Santa Maria a Monte

Prov. di Pisa

SETTORE 3 - POLITICHE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMBIENTE

Ordinanza n° 114 del 30/05/2014
Sindaco

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PORTA A PORTA INTEGRALE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, approvato con la deliberazione di consiglio comunale n. 124/1995 integrato e modificato dalle delibere di consiglio comunale n. 69/1998, n. 33-34/2000 e n. 42/2012.

RAVVISATA la necessità di salvaguardare l’igiene, la pubblica incolumità e di aumentare la percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale attualmente attestata a ca. il 40%.

CONSIDERATO che una raccolta porta a porta parziale come quella finora svolta, da un lato impedisce all’Amministrazione comunale di raggiungere i limiti fissati dalla legge, dall’altro genera un’attrazione di rifiuti indifferenziati presso i cassonetti stradali conferiti dagli abitanti degli altri Comuni, nel frattempo tutti passati al porta a porta integrale, comportando un aumento dei rifiuti e dei relativi costi.

CONSIDERATO che a partire dal mese di giugno di quest’anno verrà attivato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sull’intero territorio comunale, sostituendo completamente la raccolta svolta con i cassonetti stradali.

CONSIDERATO altresì che il mese di giugno vedrà la compresenza dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta porta a porta, al fine di agevolare il passaggio al nuovo sistema.

RITENUTO opportuno ottimizzare il suddetto servizio di raccolta disciplinando più compiutamente i periodi temporali nei quali provvedere al deposito dei contenitori porta rifiuti, prevedendo fattispecie sanzionatorie per i comportamenti che recano pregiudizio al regolare

espletamento del servizio.

RITENUTO indispensabile provvedere alla tutela ambientale e al decoro del paese e di tutto il territorio comunale, nonché al contenimento del costo del servizio.

RITENUTO necessario disciplinare con apposito provvedimento le modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*.

ORDINA

1. E’ FATTO OBBLIGO a tutti i residenti nel Comune di Santa Maria a Monte o comunque a chiunque fruisca del servizio di igiene urbana dello stesso Comune, di osservare le seguenti disposizioni:

I.a Il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuato con modalità *“porta a porta”* mediante appositi contenitori. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti in maniera differenziata al piano strada, nel rispetto delle tipologie riportate dal calendario distribuito ai singoli utenti, prima delle ore 6,00 di ogni giorno, escluso i festivi.

I.b E’ vietato conferire rifiuti solidi urbani ed assimilati in contenitori diversi da quelli forniti dall’amministrazione comunale. E’ parimenti fatto divieto del conferimento degli stessi rifiuti in sacchetti e/o contenitori senza che questi siano debitamente chiusi, senza la presenza di rifiuti sciolti, accesi o allo stato liquido.

I.c E’ vietato il conferimento dei rifiuti senza che gli stessi siano preventivamente differenziati per tipologie uniformi.

2. E’ FATTO OBBLIGO ai concessionari od occupanti di aree, in forma fissa o ambulante di mantenere pulito lo spazio occupato e quello attorno ad esso. E’ parimenti obbligatorio provvedere alla pulizia delle aree in conseguenza delle operazioni di carico e scarico delle merci.

AVVERTE

CHE risulta attivo il centro di raccolta comunale in località Ponticelli – via G. Marconi zona industriale, in cui le utenze possono portare gratuitamente particolari tipologie di rifiuti durante l’orario di apertura.

CHE chiunque abbandoni rifiuti sarà punito ai sensi degli artt. n. 192, 254 e 255 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue modificazioni ed integrazioni e di altre norme speciali.

CHE in caso di mancato rispetto della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni fissate dalla delibera di consiglio comunale n. 42/2012, variabili a seconda dell’infrazione, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di € 500,00, oltre ad eventuali sanzioni penali nei casi più gravi.

DISPONE

CHE la presente ordinanza, in ragione del fatto che nel primo mese di funzionamento del servizio è ammessa la compresenza dei cassonetti, entri pienamente in vigore a partire dal **1° luglio 2014**.

CHE la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini e agli operatori economici mediante pubblicazione sul sito web del Comune e a mezzo stampa.

CHE la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando della Polizia Locale;
- Al Comando dei Carabinieri;
- All'ufficio ambiente del Comune;
- Al personale addetto al centro comunale di raccolta;
- Alla Geofor s.p.a..

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune.

INCARICA

il corpo di Polizia Municipale, con l'eventuale collaborazione dell'ufficio tecnico comunale, di verificare il rispetto della presente ordinanza.

DISPOSIZIONE FINALE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni.

SINDACO
Parrella Ilaria / ArubaPEC S.p.A.